DISCIPLINARE / CAPITOLATO SPECIALE

DI SPONSORIZZAZIONE TECNICA AI SENSI DELL'ARTICOLO 19 DEL D. LGS 50 DEL 2016 PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE DELL'AREA VERDE SULLE INTERSEZIONI E PERTINENZE LUNGO LA RETE VIARIA COMUNALE

ART. 1
FINALITA'

1. L'Amministrazione comunale, nella consapevolezza che le aree verdi comunali appartengono alla collettività e che la loro riqualificazione, mantenimento e conservazione rappresenta attività di pubblico interesse, con il presente Disciplinare/Capitolato Speciale intende disciplinare l'affidamento a soggetti pubblici e privati di spazi verdi sulle interserzioni a rotatoria e pertinenze lungo la rete viaria comunale.
2. L'Amministrazione comunale si propone di coinvolgere la cittadinanza nella gestione attiva di beni comuni, promuovendo processi di partecipazione e conservazione del patrimonio comunale.

ART. 2
OGGETTO

1. L'oggetto di tale Disciplinare/Capitolato Speciale consiste nel disciplinare l'assegnazione a soggetti pubblici o privati di spazi ed aree verdi site nelle intersezioni e pertinenze lungo la rete viaria Comunale, che sono allegate sotto il documento "**A**".
2. Lo Sponsor provvede alla la riqualificazione e manutenzione dell'area verde sita in prossimità della intersezione/rotatoria che gli è stata assegnata, nelle modalità e nei termini di cui al "Progetto di sistemazione e valorizzazione - Bozzetto Tipo", "Programma manutentivo", "Computo metrico estimativo", "Relazione Tecnica" che allega in sede di manifestazione di interesse.
3. Quale unica controprestazione per la gestione del verde, lo Sponsor avrà diritto unicamente a sponsorizzare gli spazi pubblicitari, nel rispetto e nei limiti indicati nel Regolamento per la disciplina e la gestione delle sponsorizzazioni.
4. E' interesse del Comune promuovere la qualità della progettazione delle intersezioni lungo la rete viaria di competenza con l'obiettivo di caratterizzare le intersezioni stesse anche in relazione alle peculiarità locali, riferimenti storico-culturali, ambientali e definizione artistica di pregio, nel rispetto delle norme previste dal Nuovo Codice della Strada e dal relativo Regolamento di Attuazione (D.P.R. 16/12/1992 n. 495) e in attuazione del "Regolamento per la disciplina e la gestione delle sponsorizzazioni" del Comune di Ancona, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 19/04/2021.
5. Le aree oggetto del presente Disciplinare/Capitolato Speciale devono mantenere la funzione di uso pubblico.

ART. 3

LA GESTIONE DEL VERDE

PROGETTAZIONE DI SISTEMAZIONE E DI VALORIZZAZIONE

1. Il soggetto interessato che intenda proporsi quale sponsor, dovrà presentare al Comune specifica richiesta secondo quanto stabilito dagli artt. 8 e 9 del "Regolamento per la disciplina e la gestione delle sponsorizzazioni" del Comune di Ancona, corredata da un "Progetto di sistemazione e di valorizzazione" dell'area di intersezione e delle pertinenze della medesima, in osservanza dei seguenti principi generali:

- le soluzioni tecniche devono essere compatibili con le normative nazionali e locali vigenti e realizzate nel rispetto:
  a) della sicurezza e fluidità della circolazione dei pedoni e dei veicoli ai sensi del Nuovo codice della strada,
  b) della continuità paesaggistica peculiare dell'area,
  c) della protezione dell'ambiente e del risparmio energetico;
- gli aspetti di valorizzazione e caratterizzazione dell'area devono tenere presente la realtà locale in ambito storico, culturale, sociale e tradizionale;
- la realizzazione di opere di pregio artistico e/o culturale deve, comunque, essere inserita coerentemente nel contesto ambientale proprio dell'area;
- le essenze arboree arbustive utilizzate devono essere autoctone della zona interessata.

2. Gli elaborati progettuali devono comprendere anche gli aspetti particolari dell'intervento di sistemazione e il dettaglio di tutte le opere da realizzare nell'area oggetto di convenzione/contratto.

3. Ogni Sponsor deve allegare alla propria istanza un ***"Progetto di sistemazione e di valorizzazione"- "Bozzetto-Tipo"*** costituito da:

- una **relazione** contenente gli aspetti particolari dell'intervento di sistemazione e il dettaglio di tutte le opere da realizzare nell'area oggetto di convenzione/contratto, in osservanza dei seguenti principi generali:
  - le soluzioni tecniche devono essere compatibili con le normative nazionali e locali vigenti e realizzate nel rispetto:
  1. della sicurezza e fluidità della circolazione dei pedoni e dei veicoli nel rispetto del Codice della Strada;
  2. della continuità paesaggistica peculiare dell'area;
  3. della protezione dell'ambiente e del risparmio energetico;
  - gli aspetti di valorizzazione e caratterizzazione dell'area devono tenere presente la realtà locale in ambito storico, culturale, sociale e tradizionale;
  - la realizzazione di opere di pregio artistico e/o culturale deve, comunque, essere inserita coerentemente nel contesto ambientale proprio dell'area;
  - le essenze arboree e arbustive utilizzate devono essere autoctone della zona interessata.
- "un **Bozzetto-Tipo**" dove dovranno essere indicati gli eventuali spazi di allestimento di cui agli artt. 7 e 8 del "Regolamento per la disciplina e la gestione delle sponsorizzazioni del Comune di Ancona " , la definizione delle dimensioni e caratteristiche costruttive degli stessi oltre che la rappresentazione grafica di quanto sarà sugli stessi riportato.

4. Le proposte saranno esaminate e valutate secondo la procedura prevista nel "Regolamento per la disciplina e la gestione delle sponsorizzazioni" del Comune di Ancona, nonché in base ai criteri riportati "AVVISO PUBBLICO PER L'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI Dl INTERESSE PER LA GESTIONE DEL VERDE SULLE INTERSEZIONI E PERTINENZE, MEDIANTE SPONSORIZZAZIONE TECNICA AI SENSI DELL'ART. 19 DEL D.LGS. N. 50 DEL 2016, LUNGO LA RETE VIARIA COMUNALE".

5. Non saranno prese in considerazione proposte prive della documentazione e degli elaborati tecnico/progettuali previsti dal presente Disciplinare e/o non rispondenti ai principi e contenuti nel medesimo.

ART. 4
CONTENUTI MINIMI DI MANUTENZIONE

1. Contestualmente al “Progetto di sistemazione e di valorizzazione” di cui all’articolo precedente, l’interessato deve presentare al Comune il “**"Programma manutentivo",** contenente la descrizione, compreso un cronoprogramma annuale, degli interventi manutentivi previsti e da effettuare al fine di conservare nelle migliori condizioni quanto previsto negli elaborati progettuali. I contenuti di tale programma devono contemplare le seguenti operazioni di manutenzione:

1. conservazione dei tappeti erbosi: mediante un insieme organico di interventi comprendente la pulizia, la tosatura (eseguita in modo da non avere mai l'erba ad altezza superiore ai 15 cm), la rifilatura delle aiuole e dei cordoni e la raccolta e smaltimento della vegetazione recisa;
2. conservazione degli arbusti: comprende la potatura e l'eliminazione della vegetazione infestante;
3. raccolta delle foglie: laddove necessario e per un numero di volte adeguato al decoro dell'area e al corretto smaltimento delle acque meteoriche;
4. ricariche di materiale: qualora se ne verificasse la necessità;
5. impianti di irrigazione: comprende il monitoraggio dell'impianto, la verifica del perfetto funzionamento, eventuale sostituzione delle parti danneggiate.

Computo metrico estimativo, elaborato tenendo conto del Prezziario della Regione Marche vigente.

"Relazione tecnica" esplicante il periodo di manutenzione, ed eventuali prestazioni e/o fornitura di servizi aggiuntivi rispetto allo spazio messo a disposizione dal Comune di Ancona.

ART. 5
VERIFICHE

1. Il Comune, tramite il proprio personale incaricato, verifica lo stato effettivo del verde e dell’allestimento realizzato sulle rotatorie, riservandosi, trascorsi 15 (quindici) giorni dalla ricezione della segnalazione scritta trasmessa al soggetto gestore e in mancanza di adeguati interventi di ripristino dello stesso, di procedere al recesso della convenzione/contratto, senza che il soggetto inadempiente possa avanzare pretese o indennizzi.
2. E’ facoltà del Comune di avvalersi altresì del recesso in caso di mancato rispetto da parte del gestore dei termini della convenzione/contratto e del presente Disciplinare-Capitolato, previo richiamo scritto e qualora il soggetto non si conformi a quanto richiesto dall’Amministrazione nei 15 (quindici) giorni successivi alla data di ricezione del richiamo stesso.
3. Il presente contratto è soggetto alla clausola risolutiva espressa per danno all'immagine subito dal Comune di Ancona in base all'art. 15 del “Regolamento per la disciplina e la gestione delle sponsorizzazioni dl Comune di Ancona”.

ART. 6
CONFORMITA’ CON IL CODICE DELLA STRADA

1. Il soggetto che mantiene e gestisce il verde si assume totalmente la responsabilità derivante da danni imputabili alla cattiva manutenzione e gestione dell’area ed alle criticità scaturenti dal mancato rispetto del codice della strada.

2. In particolare il soggetto dovrà verificare che rami, arbusti o erba posti entro le rotatorie e nelle aiuole ove presenti non impediscano la visibilità della segnaletica stradale posta nell'area dell'intersezione e nei tratti stradali delle diramazioni.
3. Il soggetto gestore dovrà mantenere funzionali e preservare in buono stato di conservazione le banchine e le relative pertinenze stradali (tombini, fossi laterali, scarpate, isole divisionali nell'intorno della rotatoria...) poste nell'area di intersezione e nei tratti stradali delle diramazioni per un estensione di almeno di 50 ml.
4. Tutte le lavorazioni su strada dovranno essere eseguite come prescritto e in conformità al Nuovo Codice della Strada, segnalando adeguatamente il cantiere temporaneo con le modalità prescritte dalle vigenti normative in materia.
5. Al momento della aggiudicazione provvisoria, viene richiesto un parere al Comando della Polizia Municipale del Comune di Ancona al fine di avere un nulla osta preventivo relativo al rispetto del Codice della Strada.

ART. 7
DURATA DEL RAPPORTO

1. L'assegnazione della gestione del verde per l'area interessata avviene tramite stipula da parte del Dirigente competente con il soggetto interessato di apposita convenzione/contratto, secondo quanto previsto dal "Regolamento per la disciplina e la gestione delle sponsorizzazioni" del Comune di Ancona, che non potrà avere durata inferiore ad anni 3 (tre). Il Comune si riserva la facoltà di prorogare degli stessi anni proposti la scadenza della convenzione/contratto, previa richiesta del gestore, da presentarsi almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza e eventuale rinegoziazione da parte dell'Ente, e stipula di una nuova convenzione/contratto.
2. Alla scadenza della convenzione/contratto, alberi, arbusti, manufatti e quant'altro allocato sulle intersezioni e/o pertinenze stradali rimane di proprietà del Comune, salvo quanto previsto al successivo comma.
3. E' facoltà del Comune decidere, alla scadenza della convenzione/contratto o nel caso di recesso da parte dell'Amministrazione o risoluzione per cause imputabili al gestore, e qualora lo ritenga opportuno, il ripristino dello stato dei luoghi a cura del gestore, da effettuarsi entro giorni 30 (trenta) dalla data di scadenza o di rescissione della convenzione/contratto medesima.
4. Le convenzioni e/o autorizzazioni già in essere alla data dell'approvazione del presente Disciplinare-Capitolato Speciale restano in vigore fino alla scadenza, fermo restando il diritto di prelazione al rinnovo del soggetto titolare, da esercitarsi entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza e previo adeguamento della convenzione/contratto alle presenti disposizioni.

ART. 8
LA SPONSORIZZAZIONE TECNICA

A titolo di unico corrispettivo per la manutenzione del verde nelle rotatorie/intersezione, allo Sponsor spetta unicamente il diritto di sfruttare economicamente gli spazi pubblicitari, nei limiti di quanto autorizzato dal Comune di Ancona ai sensi dei relativi regolamenti.
In nessun caso lo Sponsor potrà pertanto pretendere dall'Ente il versamento di corrispettivi, il risarcimento di danni o il riconoscimento di indennizzi per l'esecuzione degli impegni previsti dal presente contratto.
Lo Sponsor è tenuto ad affiggere solamente il messaggio indicato in sede di proposta nel "Bozzetto Tipo" e negli altri allegati alla propria proposta.
Lo Sponsor, nel caso in cui modifichi la propria attività o intenda modificare il proprio messaggio pubblicitario dovrà dare tempestiva comunicazione e trasmettere preventivamente il contenuto del nuovo messaggio pubblicitario al Responsabile del Procedimento, il quale dovrà autorizzarlo, laddove lo stesso non contrasti con ragioni di decoro, buon costume oppure con le finalità

istituzionali dell'Ente.

ART. 9
SPAZI DI ALLESTIMENTO

1. Per spazio di allestimento si intende lo spazio fisico atto a contenere le informazioni necessarie per individuare o a caratterizzare il gestore/sponsor.
2. I titolari della convenzione/contratto possono installare spazi di allestimento, con le modalità e prescrizioni contenute nel presente Disciplinare all'interno delle aree interessate.
3. Negli spazi di allestimento potrà essere inserita la denominazione del soggetto gestore e manutentore, completata con il contenuto del messaggio pubblicitario che costituirà oggetto del contratto nonché da simboli e da marchi, contenete anche la seguente dicitura: "allestimento e gestione a cura di: … ". E' vietato collocare sugli stessi spazi, pubblicità di altri soggetti, aziende, imprese, ditte ecc.., pena decadenza immediata della convenzione/contratto, senza che la ditta possa avanzare pretese risarcitorie.
4. Negli spazi di allestimento è fatto obbligo di riportare lo stemma e la denominazione ufficiale del Comune di Ancona,
5. Lo spazio di allestimento di cui al presente Disciplinare è l'unica installazione consentita, oltre la segnaletica stradale. Eventuali impianti presenti nelle aree interessate e/o non conformi a quanto stabilito dal presente Disciplinare – Capitolato dovranno essere rimossi.
6 – Nel rispetto dell'art.23 del NcdS è vietato collocare insegne, cartelli, manifesti, impianti di pubblicità o propaganda, segni orizzontali reclamistici, sorgenti luminose, visibili dai veicoli transitanti sulle strade, che per dimensioni, forma, colori, disegno e ubicazione possono ingenerare confusione con la segnaletica stradale, ovvero possono renderne difficile la comprensione o ridurne la visibilità o l'efficacia, ovvero arrecare disturbo visivo agli utenti della strada o distrarne l'attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione; in ogni caso, detti impianti non devono costituire ostacolo o, comunque, impedimento alla circolazione delle persone invalide.
Sono, altresì, vietati i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari rifrangenti, nonché le sorgenti e le pubblicità luminose che possono produrre abbagliamento.
7. Al momento dell'aggiudicazione provvisoria del gestore, dovrà essere rilasciato nulla osta da parte del Comando della Polizia Municipale.

ART. 10
PRESCRIZIONI TECNICHE PER GLI SPAZI DI ALLESTIMENTO

1. Nelle intersezioni a rotatoria è ammessa l'ubicazione degli spazi di allestimento esclusivamente all'interno dell'isola giratoria, ovvero nella corona centrale attrezzata a verde, in numero massimo pari alle strade confluenti nel nodo viario.
2. La collocazione degli spazi di allestimento deve garantire la visibilità della segnaletica stradale e senza creare confusione, interferenze o impedimenti alcuno all'utente della strada.
3. Gli spazi di allestimento devono essere posti ad una distanza minima di 2,50 ml dalle cordonature delle aiuole centrali o direzionali.
4. Ciascuno spazio, pur garantendo stabilità propria, dovrà essere realizzato con materiale idoneo che, ad eventuale impatto non ponga resistenza al veicolo, ovvero con spigoli arrotondati e bordi non taglienti.
5. Gli spazi di allestimento devono rispondere ai seguenti requisiti:
– superficie non maggiore di 0,5 mq,
– altezza da terra del bordo inferiore non maggiore di 30 cm ;
– non sono ammessi pannelli dotati di illuminazione specifica o propria;

– nella scelta e nell'abbinamento dei colori si dovranno evitare combinazioni tali da generare confusione con i cartelli della segnaletica stradale.
6. La distanza dal cordolo dell'isola centrale da rispettare per impiantare alberi non può essere inferiore alla massima altezza raggiungibile per ciascun tipo di essenza a completamento del ciclo vegetativo e comunque non inferiore a 6,00 ml. E' altresì vietato impiantare essenze arboree nelle isole divisionali o direzionali nelle intersezioni canalizzate.
8. Una fascia di coronamento di 2,50 ml dell'isola centrale a partire dal cordolo esterno deve essere lasciata libera e senza porvi alcun ostacolo (esempio: siepi, piantagioni in genere, rialzi con il terreno, ecc.).

ART. 11
OBBLIGHI E DIVIETI

1. Al soggetto che mantiene e gestisce il verde è vietata la vendita di contratti pubblicitari.
2. Resta a carico del soggetto l'espletamento e i relativi oneri delle pratiche occorrenti, permessi, licenze ed autorizzazioni necessarie e la responsabilità di quanto installato e posizionato nelle pertinenze concesse.
3. Al soggetto manutentore spettano tutti gli oneri relativi alla eventuale realizzazione di impianti (irrigazione, illuminazione, o altro genere), come pure i relativi consumi.
4. Qualora lo stato dei luoghi venga danneggiato o alterato, il soggetto provvede ad eseguire le opere necessarie al ripristino addebitandosene gli oneri e i costi.
5. Il soggetto gestore è il solo responsabile del rispetto delle normative in materia di "Salute e sicurezza sul lavoro", per tutte le lavorazioni ed interventi rientranti nell'ambito della convenzione/contratto.
6. E' vietata la collocazione di qualsiasi manufatto sulle isole direzionali e divisionali.
7. Qualora per comprovate esigenze della viabilità si renda necessario intervenire sull'area, tutta o in parte, dell'intersezione oggetto della convenzione/contratto, l'onere per lo spostamento degli impianti e/o manufatti e i successivi ripristini è a completo carico della ditta manutentrice; la durata della convenzione/contratto subirà conseguentemente una dilatazione dei tempi pari a quella del periodo di tempo intercorso per i lavori del Comune.

ART. 12
OBBLIGHI DELLO SPONSOR

Lo Sponsor si impegna:
A) ad eseguire la manutenzione e la gestione del verde posto nell'area assegnata secondo il rispetto della seguente elencazione documentale: Capitolato di sponsorizzazione tecnica ai sensi dell'articolo 19 del d. lgs 50 del 2016 per la realizzazione di interventi di riqualificazione e manutenzione dell'area verde sulle intersezioni e pertinenze lungo la rete viaria comunale; del "Progetto di sistemazione e di valorizzazione - Bozzetto Tipo", "Programma manutentivo" "Computo metrico estimativo", "Relazione Tecnica".
B) a fornire tutti i mezzi, i materiali e la manodopera necessari alla corretta esecuzione del servizio. L'ultimazione dei lavori/servizi dovrà essere formalmente comunicata al RUP.
C) a conservare costantemente le aree verdi nelle migliori condizioni di manutenzione e con la massima diligenza. Ogni variazione, innovazione, eliminazione o addizione dovrà essere preliminarmente autorizzata dal Comune di Ancona;
D) a consentire l'effettuazione di interventi di manutenzione di impianti o servizi a cura dell'Amministrazione Comunale, di Aziende Comunali o di altri Enti interessati a lavori a carattere di interesse pubblico. Gli stessi provvederanno, a conclusione degli interventi, al ripristino delle zone interessate;

E) a mantenere e garantire le funzioni ad uso pubblico dell'area verde in base alle destinazioni impressevi dagli strumenti urbanistici vigenti;
F) a regolarizzare gli obblighi relativi al pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità, se dovuta;
G) a mettere a disposizione, per tutta la durata del contratto, i tecnici abilitati e qualificati, a norma di legge, sia per la funzione di progettista sia per la funzione di Direttore Lavori.
H) a ESEGUIRE DIRETTAMENTE I LAVORI ovvero A METTERE A DISPOSIZIONE per tutta la durata del contratto la Ditta esecutrice dei lavori, qualificata in categoria e classifica per i lavori relativi alla Categoria OS24 (verde e arredo urbano), per l'importo pari o superiore a quello della sponsorizzazione offerta.
È fatto d'obbligo che le modifiche ai tecnici o alle ditte devono essere comunicate con anticipo e con allegata la dichiarazione dei requisiti morali.
Lo Sponsor è altresì responsabile delle alberature presenti sull'area dell'intervento delle quali assume la custodia.
Ai fini dell'utilizzo di acqua a scopo irriguo, il gestore si impegna a provvedere alle spese di posa del contatore e di allaccio alla rete idraulica, ove non esistente, intestandolo a proprio nome, nonché al pagamento delle spese di consumo per il periodo della durata del contratto.
L'eventuale realizzazione di un impianto elettrico aggiuntivo rispetto a quello esistente sarà a carico del gestore, così come rimangono a suo carico i costi di allaccio dell'utenza, i costi di consumo della relativa utenza.
Tutte le lavorazioni su strada dovranno essere eseguite come prescritto e in conformità al NCdS, segnalando il cantiere temporaneo con le modalità indicate dalle vigenti normative in materia.
Il Comune, per mezzo di propri incaricati, esegue i sopralluoghi per verificare lo stato dell'area e si riserva la facoltà di richiedere, se del caso, l'esecuzione di lavori ritenuti necessari.
Qualora durante l'esecuzione dei lavori di sistemazione siano provocati danni alle alberate e/o alle strutture, per cause imputabili allo sponsor, lo sponsor deve provvedere al ripristino dello stato dei luoghi e/o alla sostituzione delle piante o delle strutture danneggiate con esemplari e materiali identici a quelli compromessi, secondo le indicazioni del Comune.
Il Comune, tramite il proprio personale incaricato, verifica lo stato effettivo del verde e dell'allestimento realizzato sull'area oggetto di sponsorizzazione, riservandosi, trascorsi 15 giorni dalla ricezione della segnalazione scritta trasmessa al soggetto gestore e in mancanza di adeguati interventi dello stesso, di procedere al recesso della convenzione, senza che il soggetto inadempiente possa avanzare pretese o indennizzi.
Il Comune si riserva la facoltà di sciogliere il contratto qualora l'area non sia conservata nelle migliori condizioni manutentive e di gradimento, senza che al gestore sia dovuto alcun indennizzo.
Qualora sia abusivamente alterato o danneggiato lo stato dei luoghi, il contratto decade e lo sponsor a proprie spese deve eseguire le opere necessarie al ripristino. Qualora fossero previsti spazi di allestimento nell'area oggetto di sponsorizzazione, questi saranno installati dal gestore secondo le prescrizioni indicate agli artt. 8, 9 e 10 del Capitolato sopra citato.

ART. 13
RISOLUZIONE

È ammessa la risoluzione del contratto sia da parte del Comune sia da parte del gestore, per motivate ragioni, con preavviso di 60 giorni.
La volontà di risolvere il contratto deve essere esplicitata con comunicazione nella quale devono essere riportate le ragioni della parte. Tale comunicazione deve essere inviata alla controparte a mezzo posta elettronica certificata.
Il contratto è soggetto a risoluzione:

a) quando il gestore, ai sensi dell'art. 1453 c.c., risulti inadempiente in relazione agli obblighi assunti con la presente convenzione e in particolare a quanto previsto agli artt. 2 e 3, successivamente al richiamo scritto e qualora il soggetto non si conformi a quanto richiesto dall'Amministrazione nei 15 giorni successivi alla data di ricezione del richiamo stesso.
b) quando situazioni/cause eccezionali (ad. es. impossibilità sopravvenuta e/o eccessiva onerosità sopravvenuta) non consentano all'Amministrazione la realizzazione dell'iniziativa in oggetto o al gestore di adempiere agli obblighi a suo carico.
Nel caso in cui, a causa dell'imperizia del gestore, l'area interessata dovesse subire dei danni, il Comune si riserva, non solo di risolvere il contratto, ma altresì di richiedere il risarcimento dei danni cagionati dallo stesso.
In caso di contestazione da parte del Comune, di eventuali inadempimenti da parte del gestore, gli spazi di allestimento saranno immediatamente rimossi dal gestore ovvero dal Comune, con addebito delle spese a carico del gestore qualora non provvedesse direttamente.
Il Comune si riserva di valutare la richiesta e le motivazioni di risoluzione del contratto da parte del gestore di cui ai precedenti punti e di richiedere l'eventuale risarcimento dei danni.
Si applicano in ogni caso le disposizioni di cui all'art. 108 del D.lgs. 50/2016.
Il contratto di sponsorizzazione è altresì soggetto alla clausola risolutiva espressa di cui all'art. 14 del "Regolamento per la disciplina e la gestione delle sponsorizzazioni del Comune di Ancona", nel caso in cui lo sponsor rechi danni all'immagine del Comune o per tutti i casi di cui all'art. 12 del summenzionato Regolamento, fermo restando il diritto al risarcimento dei danni.

ART. 14
RESPONSABILITA'

Sono a carico del gestore tutte le responsabilità e gli adempimenti inerenti e conseguenti all'attività da esso espletata in esecuzione del contratto di sponsorizzazione.
Qualora venga rilevata l'abusiva alterazione dei luoghi, l'incuria e la mancata manutenzione in generale il Comune assegnerà, ove l'abuso possa essere rimosso, un congruo termine per il ripristino e, nel caso di perdurante inosservanza ed inadempienza, la sponsorizzazione tecnica verrà revocata ed il Comune provvederà alla esecuzione dei lavori ed opere di ripristino, con onere a totale carico dell'assegnatario.
Qualora l'assegnatario risultasse ripetutamente inadempiente per quanto riportato al precedente paragrafo, l'Amministrazione Comunale, per mezzo degli uffici competenti, ha la facoltà di rescindere definitivamente il contratto dandone opportuna comunicazione allo sponsor.
Sono fatte salve tutte quelle responsabilità previste in materia dalle vigenti normative Urbanistiche, Edilizie, del Codice della Strada e riguardanti la tutela del verde pubblico in generale.
L'Amministrazione Comunale si avvale della facoltà di recedere dal presente contratto, qualora per ragioni di pubblico interesse ed utilità sia necessario avviare interventi progettuali sull'area oggetto della sponsorizzazione.
Il contratto di sponsorizzazione non esonera lo Sponsor dall'ottenere tutti gli eventuali permessi e/o autorizzazioni necessarie (ivi comprese quelle riguardanti l'occupazione del suolo pubblico), rilasciate dai Settori interessati e/o dagli Enti coinvolti per le specifiche competenze.

ART. 15
OBBLIGHI FISCALI

Salvo successive disposizioni normative a riguardo, lo Sponsor al momento della sottoscrizione del contratto si impegna a fatturare al Comune di Ancona, l'importo preventivato in progetto, contemporaneamente il Comune di Ancona provvederà ad emettere fattura per uguale importo a titolo di sponsorizzazione.

I costi a carico dello Sponsor sono relativi ai costi di registrazione del contratto, comprese imposta di bollo e di registrazione, se dovuti.

ART. 16
POLITICHE AMBIENTALI

Ai sensi del D. Lgs 152/06 " Testo Unico sull'Ambiente" lo Sponsor si impegna a condividerne i valori di fondo attraverso la salvaguardia ed i miglioramenti delle condizioni dell'ambiente e l'utilizzo accorto e razionale delle risorse naturali. In particolare lo Sponsor dovrà osservare le norme in materia di trasporto e smaltimento rifiuti, di riduzione delle emissioni in atmosfera (protocollo di Kyoto) e di salvaguardia delle acque e del suolo.

ART. 17.
DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

E' vietata la cessione, anche parziale dell'accordo. La cessione si configura anche nel caso in cui lo Sponsor sia incorporato in altra azienda, nel caso di cessione d'azienda o di ramo d'azienda e negli altri casi in cui la Sponsor sia oggetto di atti di trasformazione a seguito dei quali perda la propria identità giuridica. L'inosservanza di tale divieto comporterà la risoluzione di diritto dello stesso, ai sensi dell'art. 1456 C.C. Art. 20. Condizioni e disposizioni generali di contratto.
La sottoscrizione del contratto da parte dello Sponsor equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi, dei regolamenti e di tutta la normativa vigente in materia di appalti di servizi e/o forniture. Lo Sponsor con la firma del contratto accetta espressamente e per iscritto, a norma degli articoli 1341, comma 2 e 1342 C.C., tutte le clausole previste nel presente contratto, nonché le clausole contenute in disposizione di legge e regolamenti nel presente atto richiamate. L'interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente contratto deve essere fatta tenendo conto delle finalità perseguite; in ogni caso trovano applicazione gli articoli dal 1362 al 1369 del C.C. Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, è fatto rinvio alle disposizioni di leggi ed ai regolamenti vigenti. Lo Sponsor si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136 del 13.08.2010.

ART. 18.
RECESSO UNILATERALE

L'Amministrazione ha la facoltà di recedere dal contratto prima della scadenza e previa tempestiva e formale comunicazione allo sponsor.

ART. 19.
FORO COMPETENTE

In caso di contestazione fra il Comune ed lo Sponsor è competente il Foro di Ancona.

ART. 20.
TRATTAMENTO DEI DATI, CONSENSO AL TRATTAMENTO

Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati personali ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel pieno rispetto delle misure di sicurezza previste dal Codice Privacy e dalle Linee guida del Garante per la protezione dei dati personali in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici (G.U. n.134 del 12 giugno 2014).

Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente Accordo sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003.
Il Comune, come rappresentata nel presente Accordo, tratta i dati relativi all' Accordo medesimo ed alla sua esecuzione in ottemperanza agli obblighi di legge, per fini di studio e statistici ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa, nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.
Il trattamento dei dati avverrà tramite il supporto di mezzi cartacei, informatici o telematici, atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi.
Titolare del trattamento dei dati personali è Il Comune, con sede ad Ancona, in Largo XXIV Maggio n. 1 – 60100.

ART. 21.
RINVIO

Per ogni aspetto afferente la materia e l'oggetto contrattuali, che non trovi comunque esplicita disciplina nel presente contratto, si fa rinvio: - per i profili di disciplina contrattuale, alle disposizioni del Codice Civile ed alla normativa speciale in materia, in special modo al Nuovo Codice della Strada (D.Lgs. 30/04/1992 n. 285) e al relativo Regolamento di Attuazione (D.P.R. 16/12/1992 n. 495); - per l'utilizzo dei marchi e dei segni distintivi, al R.D. n. 929/1942 ed al D.Lgs. n. 480/1992 e successive modificazioni, nonché ad altra normativa specifica in materia; - al vigente "Regolamento per la disciplina e la gestione delle sponsorizzazioni del Comune di Ancona".